



## REGIONE SICILIANA

## ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

## DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

## IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

- SOCIETÀ: ECOEF S.R.L. – CATANIA – P.IVA 05636010877 – Discarica rifiuti inerti in C.da Rinaudo Valcorrente comune di Belpasso (CT) – Autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii – VOLTURA E INTEGRAZIONE.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P. Reg. n. 0008 del 04 Gennaio 2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Salvatore Cocina;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all’Arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.”;
- VISTO il D.D.G. n. 1379/D.A.R del 20.11.2018, con il quale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) della L.R. n. 10/2000, l’arch. Antonino Rotella nella qualità di Dirigente responsabile del Servizio 7 “Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.” è stato delegato dal Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, nell’ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti interni del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, ad adottare tutti i provvedimenti finali dei procedimenti istruiti dal predetto Servizio 7;
- VISTO il D.D.G. n. 960 del 06 Agosto 2019 con il quale è stato confermato all’Arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 8 “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.”;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.M. 27 settembre 2010 “definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”
- VISTO il Regolamento 14 giugno 2006, n. 1013. Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;



- VISTO il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani" approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia";
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante *"Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI) e ss.mm.ii.*;
- VISTO il D. Lgs. n. 81/08 - *"in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - *"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi....."*;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO IL D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15/03/2018 prot. 4064, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente recante *"Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"*;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che *"l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento"*;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*;
- VISTO il Decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 "Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia";
- VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 27 Giugno 2019 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 17 Luglio 2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L.R.3/2016;



- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA la circolare prot. 12020 del 23/03/2009 – "Criteri di formazione delle tariffe" dell'Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque – Osservatorio rifiuti;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTO il Decreto n. 474 del 22 Aprile 2011, del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale la Ditta EcoSider S.r.l. – Servizi ecologici e tecnici, con sede legale in Piazza della Repubblica 31 – Catania, è stata autorizzata ai sensi del Decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 e dell'art. 208 del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., alla realizzazione di una discarica per rifiuti inerti in C/da Rinaudo-Valcorrente, zona ASI di Catania, nel territorio del Comune di Belpasso (CT), Fg. 75 – particelle n. 15 e 620;
- VISTO il Decreto n. 1605 del 11 Settembre 2012, del Dirigente Responsabile del Servizio 7 – Autorizzazioni, con il quale l'art. 2 del Decreto n. 474 del 22 Aprile 2011 intestato alla Ditta EcoSider S.r.l. – Servizi ecologici e tecnici con sede legale in Piazza della Repubblica 31 – Catania, di autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione di una discarica per rifiuti inerti in Contrada Rinaudo-Valcorrente nel territorio del Comune di Belpasso (CT), è stato integrato da nuovi codici CER, nei limiti della capacità massima di abbancamento autorizzata con il Decreto n. 474 del 22 Aprile 2011.  
Con il medesimo provvedimento è stata approvata la polizza fideiussoria n. 2361/96/67368026 del 10/05/2012 valida sino al 27/04/2014 e la sua appendice n. 1 del 19/06/2012 che ne estende la validità sino al 27/04/2021, stipulate a favore della Ditta EcoSider S.r.l. – Servizi ecologici e tecnici, dalla Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede legale in via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna, per un importo massimo garantito pari ad €. 192.200,00 (Euro centonovantaduemiladuecento/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti, limitatamente al primo stralcio funzionale relativa al sito d'impianto
- VISTA l'istanza prot. 01/19 del 19/03/2019, acquisita agli atti del Dipartimento in pari data al n. 11976, con la quale la Società ECOEF S.r.l. con sede legale in Catania – Via Monsignor Ventimiglia n. 117, ha chiesto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., la voltura del Decreto n. 474 del 22 Aprile 2011, già intestato alla Ditta Ecosider S.r.l. in favore della Società ECOEF S.r.l. per l'autorizzazione alla gestione dell'impianto sito in C/da Rinaudo-Valcorrente, zona ASI di Catania, nel territorio del Comune di Belpasso (CT), Fg. 75 – particelle n. 15 e 620, allegando la seguente documentazione:
- Copia atto costitutivo del 27/02/2019 Repertorio 32288 – Raccolta 14057;
  - Copia conforme all'originale del contratto di affitto di azienda del 08/03/2019 - Repertorio n. 32294 – Raccolta n. 14061 redatto dalla Dott.ssa Rachele Reina coadiutore temporaneo del Dott. Giovanni Vacirca Notaio in Acì Castello, iscritto nel ruolo del Collegio dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Acireale il 12/03/2019 al n. 717 Serie 1T;



- VISTA** l'istanza prot. 02/19 del 20/06/2019, acquisita agli atti del Dipartimento al protocollo del Dipartimento in data 21/06/2019 al n. 26717, con riferimento all'istanza di voltura del 19/03/2019, chiede, ad integrazione del Decreto n. 474 del 22 Aprile 2011, l'inserimento di nuove tipologie di codici CER;
- VISTO** il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO** il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Palermo, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- VISTO** il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Siracusa, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO** che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO** il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- CONSIDERATO** che con nota prot. n. 17347 del 18 Aprile 2019 questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità ha richiesto al Prefetto di Catania, per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia, l'informativa di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii. sulla Ditta in questione;
- VISTA** la nota prot. PR\_CTUTG\_Ingresso\_0051242\_20190426 con la quale il Ministero dell'Interno – Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, comunica che a carico della Società e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/11;
- VISTO** il patto di integrità sottoscritto dalla Ditta;
- CONSIDERATO** che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 05/06/2019;
- RITENUTO** che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni previste dal presente Decreto, siano idonei a perseguire l'attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell'ambiente, rispettando la vigente normativa in materia, ed in particolare il D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. e il Decreto M.A.T.T.M. 29 gennaio 2007;



**RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica ed alla voltura del Decreto n. 474 del 22 Aprile 2011 in favore della Società ECOEF S.r.l. nei termini di cui alle istanze;

**RITENUTO** di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

A termini della vigente normativa,

## DECRETA

### ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il Decreto n. 474 del 22 Aprile 2011 già intestato alla Società EcoSider S.r.l., è volturato in favore della Società "ECOEF S.r.l." con sede legale in Catania – Via Monsignor Ventimiglia n. 117, per la gestione dell'impianto sito in C/da Rinaudo-Valcorrente, zona ASI di Catania, nel territorio del Comune di Belpasso (CT), Fg. 75 – particelle n. 15 e 620.

### ART. 2

La Ditta entro trenta giorni dalla notifica del presente Decreto, dovrà produrre a questo Ufficio la voltura delle garanzie finanziarie, approvate con l'art. 3 del Decreto n. 1605 del 11 Settembre 2012, adeguate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

### ART. 3

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'art. 2 del Decreto n. 474 del 22 Aprile 2011 e ss.mm.ii. intestato alla **Ditta ECOEF S.r.l.**, è integrato dai seguenti codici CER, a condizione che siano sempre soddisfatti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, previsti dal D.M. 27 Settembre 2010 per la categoria discarica per rifiuti inerti ed in conformità al D.Lgs. n. 36/2003 e nei limiti della capacità massima di abbancamento autorizzata con il medesimo Decreto:

CER	Descrizione
190305	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
190401	rifiuti vetrificati
190801	vaglio
190802	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
190904	carbone attivo esaurito
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

**ART. 4**

I rifiuti, anche se elencati al superiore art. 3, possono essere ammessi in discarica solo se rispettano la definizione di rifiuto inerte di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/03 ed i criteri di ammissibilità in discarica di inerti di cui all'art. 5 del D.M. 27/09/2010.

**ART. 5**

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011,

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15/03/2018 prot. 4064, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".

**ART. 6**

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

**ART. 7**

Di approvare il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione successivamente all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

**ART.8**

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice CER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

**ART.9**

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

**ART.10**

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11.

**ART.11**

Restano valide le disposizioni, le prescrizioni e quant'altro contenuto nei precedenti provvedimenti autorizzativi, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

**ART.12**

La Città Metropolitana di Catania, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Catania ed il Comune di Belpasso (CT), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

**ART.13**

Il presente provvedimento verrà notificato alla Società ECOEF S.r.l., sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015 n. 9 e verrà trasmesso alla GURS affinché venga pubblicato per estratto.

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Belpasso (CT), Città Metropolitana di Catania, Prefettura di Catania, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Catania, D.R.A.R. – Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Palermo, li 28 AGO 2019



**II DIRIGENTE**  
Servizio 8 – Autorizzazioni  
(Arch. Antonino Rotella)